I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/81 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 316/77 che stabilisce un dazio antidumping sulle catene per biciclette e motociclette originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 316/77 [2], è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle catene per biciclette e motociclette originarie di Taiwan ;

considerando che l'importo di detto dazio corrispondeva alla differenza tra il valore dichiarato per questi prodotti e 1,39 unità di conto europee, da convertire nelle varie monete nazionali secondo tassi di conversione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 316/77 ;

considerando che i tassi di conversione dell'unità di conto europea nelle varie monete nazionali, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 316/77, sono stati modificati con regolamento (CEE) n. 2571/77 [3] per tener conto delle fluttuazioni monetarie ; che detti tassi di conversione sono nuovamente cambiati a causa di ulteriori fluttuazioni monetarie e che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 316/77 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 316/77 non comprendeva il tasso di conversione dell'unità di conto europea nella dracma greca ; che, a seguito dell'adesione della Grecia, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 316/77 per tener conto del tasso di conversione dracma / unità di conto europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi di conversione nelle varie monete nazionali, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 316/77, sono sostituiti con i tassi seguenti :

Franco belga e lussemburghese	41,5751
Marco tedesco	2,53579
Fiorino olandese	2,81196
Sterlina inglese	0,540172
Corona danese	7,98189
Dracma greca	61,9753
Franco francese	5,98430
Lira italiana	1 263,67
Sterlina irlandese	0,695307
Dollaro USA	1,20810

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

---

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 17. 2. 1977, pag. 4.
(3) GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 2.